



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2720/24

TRA

Marzocchella Pasquale, nato ad Aversa l'8.11.1993, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Damiano

Ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli

Resistente

OGGETTO: ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 1.03.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall'Inps di Aversa, avviso con cui si segnalava "l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come

modificata dalla legge n. 208/15..." per l'anno 2017 con conseguente recupero della contribuzione dovuta e non versata pari ad € 11.184,94. Rilevando che la pretesa avanzata dall'Inps era dovuta ad un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi, successivamente corretto con modello integrativo, ha chiesto

l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'INPS si è costituito in giudizio opponendosi alla domanda.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 7.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle "note scritte d'udienza", in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

La domanda è infondata.

Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la revoca del regime agevolato goduto dall'anno di imposizione 2017 in poi disposta dall'Inps per aver verificato un'anomalia nella compilazione del "Quadro LM", in particolare per essere stata compilata la sezione I anziché la sezione II.

Secondo, infatti, la tesi difensiva prospettata dall'ente, in caso di errata o mancata compilazione del Quadro LM - sezione II, si determina l'impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla normativa in quanto il comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 dispone, alla lettera a), che "Non possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito". La dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente nel febbraio 2023 non sarebbe inoltre idonea a sanare l'irregolarità, trattandosi di errore non emendabile.

L'operato dell'Inps appare corretto.

In primo luogo deve ritenersi applicabile al caso in esame il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di imposte sui redditi, secondo il quale "costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore" (cfr. ord. Cass. n. 11488/24).

Il ricorrente ha infatti presentato il modello integrativo solo nel febbraio 2023, quindi successivamente alla notifica del provvedimento impugnato risalente al 19.04.2022.

Inoltre, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che "Il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c." (cfr. sent. Cass. n. 35133/22).

Dovendosi dunque ritenere che l'erronea compilazione di una sezione del quadro LM non ricopra il carattere di mera dichiarazione di scienza, non può concedersi la possibilità di una successiva correzione.

La compilazione di un quadro della dichiarazione diverso da quello del regime ordinario di appartenenza comporta infatti l'adozione di un regime diverso da quello naturale, con conseguente applicazione di un sistema di rilevazione del

reddito imponibile diverso e di una tassazione specifica.

Infine, con riguardo alle ulteriori richieste formulate in ricorso (annullamento delle somme richieste per gli anni 2019, 2020 e 2021) va evidenziato che, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 82 Legge n. 190/14), "Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54".

Per tutti i motivi esposti il ricorso non può essere accolto.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Aversa 8.05.2025

Il Giudice
Anna Pia Perpetua